CONTRATTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA NAVE DI	
RICERCA GAIA BLU	
(collegato al contratto di comodato d'uso a stipula contestuale tra il CNR e la	
Società aggiudicataria)	
TRA	
il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del	
Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito "CNR") con sede legale in	
Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma (RM), C.F. n. 80054330586 e P. IVA n.	
02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal direttore Dott. Fabio	
TRINCARDI, domiciliato per la carica presso la sede del CNR, munito degli	
occorrenti poteri in forza di decreto di nomina n. 009/2022 - Prot. n. 0005608/2022	
del 27/01/2022	
DA UNA PARTE E DALL'ALTRA	
la società xxxxxx, con sede e domicilio fiscale in xxxx (xx), via xxx n. x, iscritta	
presso la Camera di Commercio di xxxx, REA n. xxxx del registro delle imprese,	
C.F. e P. IVA xxxx, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore xxxxx, di	
seguito indicato anche "Armatore",	
Nel seguito indicate congiuntamente le "Parti" e, singolarmente la "Parte"	
PREMESSO CHE	
a. il CNR è proprietario della N/R GAIA BLU di bandiera italiana, iscritta al	
numero identificativo IMO 7928677 - Nominativo Internazionale ICDA (di	
seguito "Nave") meglio definita nel contratto di Comodato parte integrante del	
presente atto;	
b. il CNR ha interesse ad affidare il servizio di gestione armatoriale della Nave ad	
una società, competente nell'attività nautica, selezionata mediante l'esperimento	

di una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016;
c. con provvedimento del xxxx prot. n. XXX del xx.xx.2022, la procedura per
l'affidamento del servizio di gestione armatoriale della Nave è stata aggiudicata
in via definitiva alla Società xxxxx con sede a;
d. la suddetta Società, allo scopo di poter assumere l'esercizio della Nave ed
effettuare la dichiarazione di Armatore ai sensi dell'art. 265 del Codice di
Navigazione, necessita dell'affidamento a scafo nudo della Nave;
e. ai fini dell'assolvimento dell'onere indicato alla precedente lettera d. il CNR ha
concesso in comodato d'uso a scafo nudo la N/R GAIA BLU all'Armatore in
applicazione delle disposizioni contenute nei documenti di gara;
f. l'Armatore si è obbligato a concedere in via esclusiva al CNR l'utilizzo della
N/R GAIA BLU mediante contratto di noleggio a lungo termine ai sensi degli
artt. 384 e seguenti del Codice di Navigazione;
CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE
ART. 1 – PREMESSE
1.1 Le premesse e i documenti connessi, presupposti e correlati alla procedura di
gara indicata alla lettera b. delle premesse, ancorché non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e inscindibile del presente contratto.
ART. 2 - OGGETTO
2.1 L'Armatore, come qualificato e rappresentato in epigrafe, concede in noleggio al
CNR, in uso esclusivo, la Nave per il periodo indicato al successivo art. 3 per le
finalità connesse al presente contratto. Con il termine "uso esclusivo" si intende che
l'Armatore assume l'obbligo di non concedere in noleggio ovvero di non consentire
a terzi l'utilizzo a qualsiasi titolo della Nave e delle sue dotazioni ovvero di

impiegare la stessa esclusivamente sulla base delle istruzioni che verranno fornite dal	
 CNR.	
2.2 La Nave viene concessa in noleggio a lungo termine nelle condizioni verificate e	
descritte nel verbale di consegna di cui al contratto di comodato d'uso a scafo nudo,	
nel quale sono indicate separatamente:	
 - le dotazioni della Nave, comprese nel noleggio;	
- le apparecchiature scientifiche e di supporto alla ricerca installate a bordo, rispetto	
alle quali l'Armatore assume unicamente l'obbligo della custodia. Il CNR mantiene	
il diritto, esercitabile in qualunque momento, di rimuovere le proprie apparecchiature	
scientifiche e di supporto alla ricerca e di installarne di nuove a bordo della Nave in	
relazione alle esigenze scientifiche o istituzionali.	
ART. 3 - DURATA	
3.1 Il presente contratto ha durata di 3 (tre) anni, oltre ad eventuali rinnovi e	
proroghe tecniche così come definite negli atti di gara, decorrenti dalla data di	
consegna della Nave secondo le indicazioni contenute nel successivo art. 4.	
 3.2 Resta inteso che, qualora alla scadenza del periodo di noleggio, la Nave si	
trovasse in operazioni o in navigazione, il contratto si intenderà automaticamente	
prorogato per il tempo necessario a completare le attività in corso di svolgimento e	
per raggiungere il porto indicato dal CNR.	
3.3 La durata del presente contratto potrà, altresì, essere modificata per il tempo	
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per	
l'individuazione di un nuovo operatore economico, ai sensi dell'art. 106, comma 11,	
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso l'Armatore è tenuto all'esecuzione delle	
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e	
condizioni.	

ART. 4 - CONSEGNA DELLA NAVE
4.1 L'Armatore renderà disponibile la Nave al CNR completa di equipaggio, in
numero adeguato alle condizioni richieste per il suo utilizzo iniziale e nel rispetto
della tabella minima di sicurezza stabilita dall'Autorità Marittima, nel medesimo
porto presso il quale il CNR avrà consegnato la Nave all'Armatore ai sensi del
contratto di comodato d'uso a scafo nudo della Nave richiamato in premessa ovvero
in altro porto che sarà concordato dalla Parti.
ART. 5 - IMPIEGO DELLA NAVE ED OPERATIVITÀ
5.1 Il CNR utilizzerà la Nave per l'esecuzione di attività scientifica attraverso lo
svolgimento di campagne di ricerca nei mari nazionali ed internazionali nei limiti
della navigazione prevista dai documenti di bordo.
5.2 Il CNR potrà inoltre utilizzare la Nave anche in collaborazione con altri soggetti
pubblici o privati in dipendenza di accordi stipulati in qualsivoglia forma, il cui
contenuto dovrà essere comunicato all'Armatore. Il CNR potrà richiedere l'impiego
della Nave in tutti i mari del mondo per lo svolgimento di attività autorizzate dalle
competenti Autorità locali, nazionali ed estere, con giurisdizione per le aree
interessate. L'acquisizione di dette autorizzazioni sarà di competenza del CNR,
fermo restando l'obbligo dell'Armatore a prestare la propria collaborazione al
riguardo.
5.3 Ferma restando l'esclusiva responsabilità del comandante della Nave
nell'esecuzione delle attività previste dal CNR, relativamente al rispetto delle
condizioni di sicurezza della navigazione e delle operazioni, l'Armatore si impegna a
dare seguito alle richieste e alle istruzioni impartite dal capomissione del CNR,
all'uopo nominato, che assumerà la direzione tecnica della missione e, in tale veste,
collaborerà con il comandante fornendo le istruzioni di dettaglio necessarie per lo

svolgimento delle operazioni.
5.4 Nell'ipotesi in cui il comandante valuti negativamente in termini di fattibilità una
operazione richiesta dal CNR, questi sarà tenuto a motivare esaustivamente tale
scelta sul giornale di bordo, assicurando l'immediata disponibilità di un estratto dello
stesso al rappresentante del CNR.
5.5 Il CNR potrà imbarcare a bordo ospiti e proprio personale tecnico e scientifico
entro i limiti consentiti dalla normativa di sicurezza della Nave e in conformità alle
disposizioni fornite dalla competente Autorità Marittima.
5.6 Il personale del CNR ed i propri ospiti dovranno avere accesso alle aree
operative della Nave, senza limitazione alcuna, in maniera da poter svolgere le
attività scientifiche per le quali la Nave viene impiegata.
5.7 La gestione delle attività di ricerca a bordo sarà curata esclusivamente dal
personale del CNR, fermo restando l'obbligo dell'Armatore di garantire il supporto
dell'equipaggio in tutte le operazioni connesse e correlate alle ridette attività. Tale
supporto, nei limiti delle competenze e delle disponibilità del personale
dell'Armatore presente a bordo, riguarderà la gestione e la manutenzione delle
apparecchiature di supporto alla ricerca, quali gru, compressori, portali e verricelli
impiegati per lo svolgimento delle attività scientifiche.
5.8 la gestione armatoriale della nave dovrà considerare le seguenti condizioni:
i. Operatività finalizzata all'esecuzione di campagne (anche "piena operatività"): in
questa configurazione la consistenza dell'equipaggio dovrà essere conforme a quanto
previsto dalla tabella minima di sicurezza eventualmente integrata in modo tale da
assicurare un completo ed efficiente svolgimento di tutte le attività richieste dal
CNR;
ii. Operatività ridotta: in questa configurazione la nave stazionerà in banchina presso

la base operativa e l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa dell'equipaggio
sarà definita di concerto tra l'Armatore e l'Autorità Marittima.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ARMATORE
6.1 Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni contenute nel presente contratto
e dal contratto di comodato d'uso a scafo nudo della Nave, l'Armatore con la
sottoscrizione del presente contratto assume tutti gli obblighi derivanti dalla sua
qualifica. In particolare, l'Armatore si obbliga:
a) A condurre la nave, l'apparato motore, le attrezzature nautiche imbarcate e tutti i
relativi accessori e pertinenze con la massima cura e diligenza secondo la pratica del
buon armatore. L'Armatore si impegna inoltre a garantire la buona riuscita delle
attività di ricerca;
b) A collaborare con il CNR nella definizione preventiva dei programmi di impiego
della nave e degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, assicurando,
su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto per conto del CNR, la
presenza di propri rappresentanti qualificati agli incontri che saranno concordati
(stimati in 6 all'anno) presso sedi da definire;
c) A comunicare al CNR i nominativi dei referenti gestionali assegnati alla
commessa;
d) A seguire la nave in tutti i suoi spostamenti, organizzandone la navigazione,
l'assistenza a terra, nominando le Agenzie, rendendo disponibile una banchina di
ormeggio nel periodo di piena operatività qualora ritenuto necessario dal
comandante o dal capo missione e presso la base operativa durante i periodi di
operatività ridotta, organizzando i cambi di equipaggio, i rifornimenti, le attività
necessarie per il mantenimento della classe, le operazioni relative a
riparazioni/manutenzioni, ordinarie e straordinarie nonché tutto quello che riguardi

 la gestione amministrativa, ivi compresa la gestione di tutte le pratiche inerenti	
 l'applicazione delle normative sulla sicurezza, di classe e di tutte le certificazioni	
 necessarie alla conduzione della nave;	
 e) A supportare, in caso di interventi straordinari, il CNR nella pianificazione e	
progettazione degli interventi, nell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e	
 certificazioni nonché per il collaudo degli interventi;	
f) A garantire il supporto dell'equipaggio in tutte le operazioni connesse con le	
 attività svolte dal CNR;	
 g) A garantire i servizi di camera e cucina per il personale tecnico e scientifico e gli	
 ospiti del CNR;	
 h) A garantire la gestione e la manutenzione delle apparecchiature di supporto alla	
 ricerca, quali esemplificativo e non esaustivo, gru, compressori, portali e verricelli	
 impiegati per lo svolgimento delle attività scientifiche e per la movimentazione e	
 predisposizione dell'attrezzatura scientifica. L'equipaggio dovrà garantire il regolare	
funzionamento, oltre che degli usuali impianti della nave, anche delle dotazioni	
 ausiliarie; dovrà inoltre effettuare, senza alcun costo aggiuntivo per il CNR oltre a	
 quanto previsto nel presente contratto, operazioni di connessione e sconnessione	
elettrica, pneumatica, di rifornimento combustibile e di acqua nei porti e, se richiesto	
dal Capomissione, dovrà coadiuvare il personale CNR nelle operazioni di manovra	
degli apparati di sollevamento ed in generale delle attrezzature ausiliarie installate a	
bordo della Nave, anche se di proprietà di terzi.	
i) Ad assicurare, in conformità alle richieste operative del CNR, il mantenimento	
della nave in una delle condizioni precedentemente descritte al precedente art. 5.8.	
l) A curare: i. L'acquisto e il rifornimento dei combustibili e dei lubrificanti in nome	
e per conto del CNR; ii. La fornitura e l'imbarco delle provviste e dei materiali di	

consumo per le sezioni di coperta e macchina, provvedendo mensilmente alla
consegna al CNR della documentazione comprovante l'avvenuta fornitura
controfirmata dal Comandante della nave; iii. La fornitura, in proprio o per il tramite
di ditte specializzate, di adeguati servizi di camera e cucina, in conformità a quanto
disposto nei documenti di gara, verificando la qualità e la quantità dei viveri
imbarcati anche in funzione del previsto periodo di permanenza in mare; iv. La
disponibilità continua durante tutto l'anno di n. 2 unità di personale tecnico
imbarcato, non assegnato a mansioni di equipaggio; detto personale dovrà garantire
il supporto tecnico ai ricercatori per la gestione ed il funzionamento delle
apparecchiature disponibili a bordo della nave la cui tipologia è indicata nei
documenti di gara completa di descrizione delle professionalità richieste per il
reclutamento di detto personale;
m) A intraprendere tutte le azioni necessarie per la manutenzione ordinaria dello
scafo, dell'apparato motore, dei macchinari ed impianti, delle apparecchiature di
ausilio all'attività scientifica, delle apparecchiature di navigazione e di quant'altro
risultasse necessario per il mantenimento in classe della nave e per il raggiungimento
del massimo livello di efficienza ed operatività, proponendo al CNR, per
approvazione, la programmazione degli interventi con relativa analisi dei costi, ove
possibile basata sulla comparazione di preventivi, e concordandone i periodi di
esecuzione;
n) A sovraintendere all'esecuzione delle attività di manutenzione;
o) A inviare a bordo o presso le Autorità competenti propri ispettori o funzionari per
l'assistenza tecnica ed amministrativa al CNR, eventualmente seguendo la nave in
navigazione;
p) A provvedere per il tramite della propria struttura amministrativa: i.

All'arruolamento e alla gestione del personale imbarcato, curando, in particolare, la	
contabilità paghe e contributi previdenziali e fiscali e le pratiche assicurative malattie	
ed infortuni presso la competente Cassa Marittima; ii. All'assistenza al CNR nelle	
relazioni con le Autorità Marittime e consolari, con l'Ente di certificazione (RINA) e	
con le Compagnie di assicurazione; iii. Alla progettazione tecnica (interna o tramite	
consulenti) necessaria alla eventuale installazione di strumentazione a bordo della	
nave e di arrangiamenti degli spazi, fino a livello esecutivo, curandone anche	
certificazione e collaudo. iv. Allo svolgimento di indagini di mercato per quanto	
riguarda gli approvvigionamenti e i servizi e/o lavori di manutenzione della nave.	
q) Ad assicurare condizioni di massimo comfort al personale tecnico e scientifico e	
gli ospiti del CNR;	
r) A rendere disponibile, ai fini del controllo contabile da parte del Direttore	
dell'Esecuzione del Contratto, funzionale all'autorizzazione al pagamento delle	
fatture, un sistema informativo on-line attraverso il quale fornire tempestivamente: i.	
La relazione relativa al resoconto delle attività condotte nel mese di riferimento; ii.	
Le ore di moto dei motori principali e generatori; iii. La copia del giornale di bordo	
relativo al mese di riferimento; iv. Le manutenzioni effettuate; v. Eventuali	
scostamenti nello svolgimento delle manutenzioni e di ogni altro intervento previsto	
nella programmazione concordata con CNR, con relativa motivazione; vi. La tabella	
dei consumi di combustibile, le spese per l'equipaggio, per i materiali di consumo	
acquistati e ogni altra spesa sottoposta a rimborso. In qualsiasi momento il DEC	
potrà richiedere chiarimenti relativamente alle informazioni rese disponibili	
attraverso detto sistema. Al termine di ogni mese l'Armatore dovrà sottoporre per	
approvazione rendiconto dettagliato delle spese sostenute, per le quali si richiede il	
rimborso.	

s) A provvedere, sotto la propria completa responsabilità, al rispetto di quanto
previsto dai D.lgs. n. 271/99 e n. 272/99, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi
derivanti da norme di sicurezza nazionali ed internazionali, ivi compresi quelli
previsti dal Safety Management System (ISM Code).
t) A consentire l'imbarco e l'accesso a bordo solo al personale CNR coinvolto nelle
attività di ricerca previste e/o ad altro personale scientifico e tecnico o ospite solo se
preventivamente comunicato dal CNR, salvo esigenze di manutenzione e di
riparazione della nave o delle attrezzature di supporto alla ricerca ovvero di
approvvigionamenti di materiali e di viyeri;
u) A garantire il mantenimento degli standard estetici e di decoro (es. pulizia, ordine
dei locali interni, assenza di corrosione delle lamiere);
v) A osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e trattamento
dei dati personali e sensibili, in tutte le occasioni per le quali sarà applicabile nello
svolgimento dell'incarico;
z) A segnalare qualsiasi illecita richiesta o pretesa da chiunque avanzata che possa
 influenzare il buon andamento del servizio;
aa) A tenere indenne il CNR in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi,
direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi
risultati.
bb) A non utilizzare, divulgare o consegnare a terzi direttamente o indirettamente o
tramite il personale addetto, i documenti e le informazioni ricevute dal CNR, e/o
copia degli elaborati digitali e cartacei prodotti durante le varie fasi previste per lo
svolgimento del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto in danno.
cc) A separare la fatturazione dei corrispettivi derivanti della gestione del servizio
armatoriale dalla fatturazione non imponibile IVA ex art. 15 del D.P.R. 633/72 e

s.m.i. delle somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per
conto del CNR;
dd) A garantire la tenuta di un dettagliato inventario dei beni presenti a bordo, ed in
particolare delle dotazioni meccaniche relative agli apparati di propulsione,
energizzazione, sollevamento. Sulla base di questo inventario aggiornato con
cadenza mensile il CNR provvederà ad effettuare le autorizzazioni necessarie alla
sostituzione e reintegro dei beni.
ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL PERSONALE
7.1 L'equipaggio dovrà essere composto da marittimi iscritti nelle Matricole della
Gente di Mare aventi cittadinanza italiana o di Paesi appartenenti all'Unione
Europea, ma comunque in grado di esprimersi correttamente in lingua italiana. Tutti
gli arruolamenti dovranno comunque avvenire in conformità alle leggi e ai
regolamenti vigenti in Italia.
7.2 L'equipaggio imbarcato sarà esclusivamente alle dipendenze dell'Armatore.
L'Armatore si obbliga in particolare a garantire:
- la disponibilità di personale di coperta con adeguata conoscenza delle lingue
 italiana ed inglese.
- la disponibilità di personale di macchina in grado di assicurare la conduzione e la
manutenzione ordinaria di bordo, compresi gli apparati di supporto alla ricerca, con
adeguata conoscenza delle lingue italiana e inglese.
- la disponibilità da parte dei rimanenti membri dell'equipaggio in possesso di
un'adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese.
7.3 Tenuto conto delle particolari condizioni di impiego della Nave, l'Armatore
dovrà garantire che l'equipaggio abbia caratteristiche adeguate alla tipologia delle
attività da svolgere e alle aree geografiche interessate dalle operazioni, con specifico

 riguardo alle figure professionali del comandante, del direttore di macchina e degli	
 Ufficiali.	
7.4 L'Armatore, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato	
 dal CNR, dovrà fornire la descrizione delle esperienze professionali maturate dal	
 personale candidato a rivestire le qualifiche sopra descritte, garantendo il possesso di	
specifiche competenze ed esperienze nella conduzione e nel comando di navi da	
ricerca o dedicate ad attività similari.	
7.5 L'Armatore sarà tenuto a rispondere di tutti i danni causati da ritardata partenza	
della Nave dovuta alla indisponibilità di equipaggi adeguati alle missioni da	
svolgere.	
7.6 In considerazione di particolari condizioni operative della Nave o di esigenze di	
manutenzione, il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dal CNR potrà	
 richiedere all'Armatore, con adeguato preavviso:	
 - l'integrazione dell'organico dell'equipaggio rispetto a quanto previsto dalla tabella	
 minima di sicurezza con personale supplementare adeguato sia in numero sia per	
 caratteristiche professionali alle evidenziate esigenze;	
 - l'imbarco di tecnici laureati o diplomati per il servizio accessorio volto a garantire	
 un supporto al funzionamento di alcune apparecchiature scientifiche o un supporto	
alle attività di ricerca a bordo della Nave.	_
 7.7 L'Armatore dovrà garantire l'eventuale integrazione con personale qualificato in	
tempi compatibili con le esigenze operative delle missioni della Nave. L'Armatore si	
 impegna, altresì, ad organizzare l'avvicendamento del personale marittimo in	
 maniera da garantire la continuità delle operazioni della Nave adoperarsi affinché sia	
 adottata ogni possibile economia nella spesa relativa ai viaggi per imbarchi e sbarchi	
 del personale stesso.	

7.8 Il comandante dovrà adempiere con sollecitudine e competenza ai propri doveri;	
 dovrà assicurare la tenuta dei libri di bordo e garantirne l'accessibilità al CNR e	
dovrà operare in modo che la Nave assicuri i servizi richiesti dal CNR in qualunque	-
momento nei soli limiti delle sue caratteristiche.	-
7.9 Il personale CNR preposto fornirà al comandante le istruzioni sulla rotta da	
seguire e sulle attività da svolgere; resta comunque inteso che le operazioni di	
navigazione e di conduzione della Nave e delle sue attrezzature saranno sotto il	1
 controllo esclusivo del comandante e, a tale riguardo, le richieste del CNR saranno	
 condizionate al giudizio di sicurezza delle operazioni da parte dello stesso.	
 7.10 L'equipaggio dovrà garantire il regolare funzionamento, oltre che degli usuali	
impianti della Nave, anche delle dotazioni ausiliarie; dovrà inoltre effettuare, senza	
alcun costo aggiuntivo per il CNR oltre a quanto previsto nel presente contratto,	
operazioni di connessione e disconnessione elettrica, pneumatica, di rifornimento	
combustibile e di acqua nei porti e, se richiesto, dovrà coadiuvare il personale	
tecnico del CNR nelle operazioni di manovra degli apparati di sollevamento ed in	
generale delle attrezzature ausiliarie installate a bordo della Nave, anche se di	
proprietà di terzi.	
7.11 L'Armatore dovrà, senza indugio, assicurare le necessarie azioni a fronte di	
motivate contestazioni mosse dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato	
dal CNR nei riguardi della condotta del comandante e degli altri membri	
dell'equipaggio e, in casi particolarmente gravi, dovrà garantire la sostituzione del	
 personale in questione nel più breve tempo possibile.	
 ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI	
 L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI E L'ESECUZIONE DI	
LAVORI	
	!

8.1 L'Armatore dovrà provvedere agli acquisti dei servizi, forniture e all'esecuzione
di lavori secondo quanto concordato con il CNR in fase di programmazione. Per
quanto non concordato in fase di programmazione, l'armatore dovrà provvedere alle
relative acquisizioni sulla base di preventiva individuazione dei fornitori,
richiedendo formale autorizzazione al CNR a procedere, sottoponendo i preventivi
raccolti e ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell'acquisto e
procedendo all'emissione dell'ordine solo ad avvenuto ricevimento di autorizzazione
da parte del CNR. Copia dei contratti di fornitura dovrà essere trasmessa al CNR
come annesso alla reportistica periodica, ad argomentazione delle spese sostenute e
poste a rimborso.
8.2 Nel caso di forniture e/o lavori e/o servizi abituali e/o ripetitivi, l'Armatore potrà
procedere alla valutazione e alla scelta dei fornitori in base ad una ricerca di mercato
eseguita su base annua per categorie omogenee di articoli e/o servizi e/o lavori, tra
operatori che si impegnino a mantenere invariati i prezzi per i successivi 12 (dodici)
mesi.
8.3 L'Armatore non sarà tenuto ad osservare la procedura sopra descritta nei
seguenti casi: i. Per ragioni di urgenza, quando ogni ritardo nell'acquisizione
dovesse compromettere la sicurezza della nave o delle persone imbarcate, ovvero
dovesse comportare ritardi nell'avvio di attività già programmate e calendarizzate.
Le ragioni di urgenza dovranno comunque essere argomentate in sede di reportistica;
ii. Per spese di agenzia a meno di non espressa richiesta da parte del CNR; iii. Per la
movimentazione del personale; iv. Per acquisti di combustibili e lubrificanti.
8.4 Il CNR si riserva la facoltà di effettuare direttamente acquisti e/o di affidare
interventi di manutenzione a ditte selezionate in base alle disposizioni normative
vigenti. L'Armatore sarà tenuto, anche in tali circostanze, a garantire l'assistenza

tecnica e a coordinarne l'esecuzione degli interventi di manutenzione nel rispetto	
 delle normative di sicurezza.	_
 8.5 In caso di acquisti con valuta diversa dall'euro l'Armatore dovrà fornire copia	
del documento attestante il tasso di cambio così come definito da Banca D'Italia alla	
data della transazione.	
 ART. 9 - ONERI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA NAVE	_
 9.1 L'Armatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che le spese	
sottoelencate sono strettamente connesse all'esercizio della Nave e che, rientrando	
 espressamente nei corrispettivi dovuti dal CNR, resteranno interamente a carico	
dell'Armatore:	
 i) quanto dovuto, a qualsiasi titolo e nel rispetto dei vigenti CCNL di categoria, al	
comandante e all'equipaggio, compreso il personale di cucina e gli addetti ai servizi	
 di camera e di pulizie (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: retribuzioni,	
 compensi per lavoro straordinario, panatiche, vitto, alloggio, diarie, premi,	
 assicurazioni ed oneri contributivi e previdenziali, ferie e trattamento di fine	
 rapporto);	
 ii) il costo per la sovrapposizione in imbarco di omologhe figure professionali per	
 passaggi di consegne superiore a 1 (uno) giorni;	
 iii) l'onere per l'abbigliamento da lavoro dell'equipaggio, incluso il vestiario per le	
 zone artiche o antartiche;	
 iv) quanto dovuto per gli interventi del personale tecnico dell'Armatore, inclusi	
 quelli per le manutenzioni ordinarie e straordinarie;	
 v) quanto dovuto, per le prestazioni del personale dell'Armatore in occasione delle	
 riunioni tecniche ed operative e per contatti con il Comando Nave e con	
 l'equipaggio, incluse le spese vive;	

vi) le coperture giornaliere, 24 ore su 24, dei servizi operativi dell'Armatore per il
contatto continuo con la Nave in qualsiasi località essa si trovi;
vii) le spese di comunicazione con qualsiasi mezzo (non originate dalla Nave);
viii) gli oneri per il funzionamento e l'operatività della struttura tecnica e gestionale
dell'Armatore che dovrà garantire la piena funzionalità della Nave, con particolare
ma non esclusivo riferimento al precedente articolo 6, lettere h., i.;
ix) oneri per la progettazione, fino allo stato esecutivo per modifiche Nave di
qualunque genere volte all'installazione di strumentazione a bordo Nave o di
modifiche relative ad ottimizzazione degli spazi Nave, con l'eccezione degli oneri
relativi alla certificazione;
x) i contributi associativi dell'Armatore ed i servizi delle agenzie marittime e degli
spedizionieri doganali per quanto di competenza dell'Armatore.
ART. 10 – ONERI ACCESSORI
 THE TO GIVE TO CERTIFIC CERTIFIC
10.1 Oltre ai corrispettivi dovuti in base al successivo art. 11, l'Armatore provvederà
10.1 Oltre ai corrispettivi dovuti in base al successivo art. 11, l'Armatore provvederà
10.1 Oltre ai corrispettivi dovuti in base al successivo art. 11, l'Armatore provvederà al riaddebito delle seguenti voci di spesa a titolo di oneri accessori al noleggio
10.1 Oltre ai corrispettivi dovuti in base al successivo art. 11, l'Armatore provvederà al riaddebito delle seguenti voci di spesa a titolo di oneri accessori al noleggio acquisiti in nome e per conto del CNR:
10.1 Oltre ai corrispettivi dovuti in base al successivo art. 11, l'Armatore provvederà al riaddebito delle seguenti voci di spesa a titolo di oneri accessori al noleggio acquisiti in nome e per conto del CNR: a) Retribuzione dell'equipaggio, inclusiva di ogni onere e nel rispetto dei vigenti
10.1 Oltre ai corrispettivi dovuti in base al successivo art. 11, l'Armatore provvederà al riaddebito delle seguenti voci di spesa a titolo di oneri accessori al noleggio acquisiti in nome e per conto del CNR: a) Retribuzione dell'equipaggio, inclusiva di ogni onere e nel rispetto dei vigenti CCNL di categoria. Nella configurazione di piena operatività della nave, dove si
10.1 Oltre ai corrispettivi dovuti in base al successivo art. 11, l'Armatore provvederà al riaddebito delle seguenti voci di spesa a titolo di oneri accessori al noleggio acquisiti in nome e per conto del CNR: a) Retribuzione dell'equipaggio, inclusiva di ogni onere e nel rispetto dei vigenti CCNL di categoria. Nella configurazione di piena operatività della nave, dove si ravvisi la necessità di richiedere all'equipaggio di prestare servizio straordinario,
10.1 Oltre ai corrispettivi dovuti in base al successivo art. 11, l'Armatore provvederà al riaddebito delle seguenti voci di spesa a titolo di oneri accessori al noleggio acquisiti in nome e per conto del CNR: a) Retribuzione dell'equipaggio, inclusiva di ogni onere e nel rispetto dei vigenti CCNL di categoria. Nella configurazione di piena operatività della nave, dove si ravvisi la necessità di richiedere all'equipaggio di prestare servizio straordinario, esso si intende tacitamente autorizzato nel limite di 90 ore al mese, fermo restando il
10.1 Oltre ai corrispettivi dovuti in base al successivo art. 11, l'Armatore provvederà al riaddebito delle seguenti voci di spesa a titolo di oneri accessori al noleggio acquisiti in nome e per conto del CNR: a) Retribuzione dell'equipaggio, inclusiva di ogni onere e nel rispetto dei vigenti CCNL di categoria. Nella configurazione di piena operatività della nave, dove si ravvisi la necessità di richiedere all'equipaggio di prestare servizio straordinario, esso si intende tacitamente autorizzato nel limite di 90 ore al mese, fermo restando il controllo sulla effettiva necessità;
al riaddebito delle seguenti voci di spesa a titolo di oneri accessori al noleggio acquisiti in nome e per conto del CNR: a) Retribuzione dell'equipaggio, inclusiva di ogni onere e nel rispetto dei vigenti CCNL di categoria. Nella configurazione di piena operatività della nave, dove si ravvisi la necessità di richiedere all'equipaggio di prestare servizio straordinario, esso si intende tacitamente autorizzato nel limite di 90 ore al mese, fermo restando il controllo sulla effettiva necessità; b) Costi connessi all'ospitalità del personale tecnico/scientifico/ospiti del CNR;
al riaddebito delle seguenti voci di spesa a titolo di oneri accessori al noleggio acquisiti in nome e per conto del CNR: a) Retribuzione dell'equipaggio, inclusiva di ogni onere e nel rispetto dei vigenti CCNL di categoria. Nella configurazione di piena operatività della nave, dove si ravvisi la necessità di richiedere all'equipaggio di prestare servizio straordinario, esso si intende tacitamente autorizzato nel limite di 90 ore al mese, fermo restando il controllo sulla effettiva necessità; b) Costi connessi all'ospitalità del personale tecnico/scientifico/ospiti del CNR; c) Spese per l'acquisto di carburante, lubrificanti e spese accessorie;
al riaddebito delle seguenti voci di spesa a titolo di oneri accessori al noleggio acquisiti in nome e per conto del CNR: a) Retribuzione dell'equipaggio, inclusiva di ogni onere e nel rispetto dei vigenti CCNL di categoria. Nella configurazione di piena operatività della nave, dove si ravvisi la necessità di richiedere all'equipaggio di prestare servizio straordinario, esso si intende tacitamente autorizzato nel limite di 90 ore al mese, fermo restando il controllo sulla effettiva necessità; b) Costi connessi all'ospitalità del personale tecnico/scientifico/ospiti del CNR; c) Spese per l'acquisto di carburante, lubrificanti e spese accessorie; d) Spese per acquisto di materiali di consumo inerenti all'esercizio della nave;

dalla società concessionaria dei relativi servizi;
f) Oneri per la progettazione, fino allo stato esecutivo per interventi sulla nave di
qualunque genere volte all'installazione di strumentazione a bordo o di modifiche
relative ad ottimizzazione degli spazi nave, fatta salva la preventiva concertazione ed
autorizzazione del CNR;
g) Spese per manutenzioni e riparazioni, ordinarie e straordinarie (a mero titolo
esemplificativo: carenaggi; raschiaggi, pitturazione carena, bagnasciuga, marche di
bordo libero, controllo prese mare, pulizia e verifica delle eliche e del thruster, dello
scafo, macchine ed attrezzature nautiche in dotazione, entrata, uscita e sosta in
bacini, spese portuali, eventuali lavori imprevisti; imbarcazioni e dotazioni di
salvataggio; installazioni di strumentazione tecnico/scientifica, ecc.), che non siano
direttamente eseguibili dal personale imbarcato e di tutto quanto necessiti per il
mantenimento in classe della nave e le relative certificazioni;
h) Spese per la sostituzione/ripristino di dotazioni di bordo di supporto alla ricerca
quali ad esempio PC, stampanti e monitor, e delle relative spese di consumo in
accordo con le direttive impartite dal DEC;
i) Spese per manutenzione, riparazione o taratura della strumentazione scientifica di
bordo. A puro titolo di esempio la periodica calibrazione della sonda CTD e di altri
sensori ad essa associati, in accordo con le direttive impartite dal DEC;
j) Spese di viaggio per sostituzione di personale dell'equipaggio a seguito di
avvicendamento dello stesso. Per le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse alla
sostituzione del personale dell'equipaggio, il riaddebito da parte dell'Armatore potrà
avvenire entro i limiti massimi stabiliti per il personale interessato dal C.C.N.L. allo
stesso applicato dall'Armatore. In assenza di limiti stabiliti dal CCNL o dalla
contrattazione integrativa, verranno applicati i limiti previsti per il personale

	[
	[
Ricercatore e Tecnologo degli Enti Pubblici di Ricerca. I voli verranno rimborsati	
solamente se effettuati con tariffa in classe economica;	
k) Spese per prestazioni per lavoro straordinario eccedente il limite delle 90 ore su	
base mensile solo se autorizzate preventivamente dal Direttore dell'Esecuzione a	
seguito di nota scritta, in conseguenza del verificarsi di necessità operative correlate	
allo svolgimento delle missioni, dei lavori o di altre particolari circostanze;	
 l) Servizi delle agenzie marittime e degli spedizionieri doganali, spese di carico, per	
quanto di propria competenza con particolare riguardo a prestazioni specificamente	
richieste dal CNR per le proprie esigenze;	
m) Fornitura di acqua, sistemi antincendio, CO2, disperdenti, corrente elettrica ed	
 eventuale guardiania durante le permanenze in porto;	
 n) Diritti richiesti dall'Autorità marittima e costi di rilascio dei relativi certificati;	
o) Trascrizioni sui registri navali e rilascio dei relativi certificati;	
p) Servizi portuali, quali ormeggi, disormeggi, piloti, rimorchiatori, rimozione	
 spazzatura, tasse e diritti portuali;	
 q) Servizi di ristorazione a bordo nave in occasione di eventi particolari (a titolo	
indicativo ma non esaustivo, visite istituzionali, diplomatiche, open days) richiesti	
dal CNR;	
r) Acquisizione dei permessi rilasciati dalle Autorità competenti per lo svolgimento	
delle operazioni di ricerca e/o istituzionali;	
s) Spese relative allo smaltimento di tutti i rifiuti, inclusi quelli connessi alle	
apparecchiature di supporto alla ricerca e alla strumentazione scientifica del CNR;	
 t) Carichi e scarichi relativi a materiali di pertinenza della nave e a strumentazione	
scientifica del CNR;	
u) Quanto dovuto a Compagnie portuali ove regolamenti o accordi sindacali vigenti	
a) Quante so tato a compagnic personal and a second a second and a second a second and a second a second and a second and a second and	

nei porti interessati non consentissero all'equipaggio l'esecuzione diretta di parte dei	
 servizi sopra indicati;	_
 v) Spese di viaggio del personale tecnico dell'Armatore connesso all'espletamento di	
 operazioni necessarie ai fini della conduzione della nave, sostenute fuori del	
territorio nazionale, preventivamente autorizzate dal DEC.	
 10.2 Tutte le spese sopra indicate verranno sostenute direttamente dall'Armatore e	
successivamente rimborsate dal CNR nei tempi e con le modalità previste al	
successivo art. 11.	
 In caso di eventi non ordinari e di spese ed oneri espressamente non previsti	
 sostenuti da una delle Parti le modalità di rimorso saranno oggetto di specifici	
accordi tra le Parti.	
ART. 11 - CORRISPETTIVI E ONERI ACCESSORI	
11.1 A) Corrispettivi	
Sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara che costituisce, ancorché	
non materialmente allegata, parte integrante e sostanziale del presente contratto, gli	
 importi unitari sulla base dei quali verranno calcolati i corrispettivi dovuti	
 all'Armatore vengono fissati come segue:	
I. Gestione armatoriale per Nave Euro [x]/mese	
 11.2 I corrispettivi di cui al precedente punto sono fissi ed invariabili finché la Nave	
 è iscritta al Registro navale nazionale.	
11.3 Il corrispettivo sopra indicato verrà corrisposto in rate mensili posticipate entro	
 il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture dell'Armatore	
 da parte del CNR, alle condizioni di seguito indicate, e dovranno essere corredate da	1
 un adeguato documento analitico delle presenze dell'equipaggio.	1
 Sulle fatture relative alle voci "corrispettivi" sarà applicata la ritenuta dell'0,5% ai	1

sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al momento del
ricevimento, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto della comunicazione
di avvenuto positivo superamento della verifica di conformità del servizio,
 l'Armatore potrà fatturare al CNR il saldo di quanto non ancora fatturato rispetto al
prezzo offerto in sede di gara.
 11.5 B) Oneri accessori
Tutte le spese direttamente sostenute dall'Armatore in nome e per conto del CNR
 riguardanti le voci indicate al precedente art. 10 verranno rimborsate dal CNR entro
 il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture dell'Armatore,
alle condizioni di seguito indicate.
Tali fatture dovranno essere corredate da idonea documentazione giustificativa,
 costituita dalle fatture dei fornitori, nonché dai documenti comprovanti l'effettiva
 esecuzione dei lavori o l'erogazione dei servizi o l'avvenuto effettivo
 approvvigionamento dei materiali.
 Le fatture relative ai "rimborsi" di cui alla suddetta lettera "B" dovranno essere
emesse dall'Armatore per un importo pari al 100% delle spese sostenute.
ART. 12 – REGIME FISCALE
12.1 Il CNR dichiara che la Nave verrà utilizzata esclusivamente nell'ambito delle
 proprie attività istituzionali e prevalentemente per effettuazione di campagne di
 ricerca.
12.2 Gli importi di cui alla voce "A – CORRISPETTIVI" sono soggetti all'aliquota
 IVA prevista dalla vigente normativa.
 12.3 I rimborsi relativi alla voce "B – ONERI ACCESSORI" rientrano
espressamente nelle anticipazioni fatte in nome e per conto del CNR (non imponibile
 IVA ex art. 15 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. ovvero altra esenzione eventualmente
l l

prevista). A tal fine le fatture dovranno essere intestate al CNR.
ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ
13.1 I pagamenti saranno liquidati dietro presentazione di regolari fatture
elettroniche in esenzione IVA, che dovranno essere emesse dall'Armatore con
modalità elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio: XXXXX.
Su ciascuna fattura dovrà essere riportato il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n.
XXXXX. Il CNR è soggetto allo split payment.
13.2 Il CNR provvederà a predisporre i relativi mandati di pagamento, previo
accertamento della conformità e della regolarità del servizio reso da parte
dell'Armatore.
13.3 Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla loro
ricezione, a condizione dell'ottenimento del D.U.R.C. (Documento Unico di
Regolarità Contributiva), rilasciato da parte degli enti preposti, che dimostri la
regolarità contributiva dell'Armatore.
13.4 Ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 l'Armatore si obbliga ad
osservare tutte le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità
 assoluta del contratto. L'Armatore si impegna a dare immediata comunicazione al
CNR ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio,
della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Armatore
dovrà comunicare al CNR quanto segue:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, sia di nuova
accensione che già esistenti, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

 ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA
 15.1 A garanzia dell'adempimento e della corretta esecuzione delle prestazioni
 dedotte nel presente contratto e del contratto di comodato d'uso a scafo nudo e del
 puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni in essi assunte, l'Armatore
 ha prodotto, a titolo di garanzia definitiva, la fideiussione bancaria/assicurativa n.
xxx rilasciata da xxx per l'importo di € xxxx secondo le modalità indicate all'art.
 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i
 15.2 Sulla garanzia definitiva graveranno le eventuali eventuali penalità. In tal caso,
 entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta l'Armatore sarà tenuto a
 reintegrare l'importo della garanzia in caso di escussione per effetto
 dell'applicazione di penali.
 ART. 16 – POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
 16.1 L'Armatore per l'intera durata contrattuale dovrà mantenere attiva una polizza
 assicurativa per responsabilità civile professionale avente un massimale minimo di €
 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) e inviare copia della suddetta polizza al CNR.
ART. 17 - ASSICURAZIONE DELLA NAVE
 17.1 L'Armatore provvederà affinché la Nave sia iscritta in un P&I Club per le classi
 Protection, Indemnity e Defence a nome del CNR, con estensione anche
 all'Armatore.
 17.2 L'armatore provvederà affinché la Nave sia coperta da opportuna polizza
assicurativa Corpo & Macchine contro gli usuali rischi di navigazione e per i rischi
 per la navigazione in zone Artiche ed Antartiche per adeguati massimali.
 Copia delle polizze verrà trasmessa da CNR all'Armatore.
 17.3 L'Armatore dovrà trasmettere al CNR copia di tutte le polizze nonché della
corrispondenza intrattenuta con le Compagnia di Assicurazione e P&I Club e, in
5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) è inviare copia della suddetta polizza al CNR. ART. 17 - ASSICURAZIONE DELLA NAVE 17.1 L'Armatore provvederà affinché la Nave sia iscritta in un P&I Club per le classi Protection, Indemnity e Defence a nome del CNR, con estensione anche all'Armatore. 17.2 L'armatore provvederà affinché la Nave sia coperta da opportuna polizza assicurativa Corpo & Macchine contro gli usuali rischi di navigazione e per i rischi per la navigazione in zone Artiche ed Antartiche per adeguati massimali. Copia delle polizze verrà trasmessa da CNR all'Armatore. 17.3 L'Armatore dovrà trasmettere al CNR copia di tutte le polizze nonché della

particolare, dovrà informare tempestivamente il CNR in merito a tutti i sinistri
eventualmente occorsi.
17.4 L'Armatore provvederà alla gestione tecnica delle polizze così come la
denuncia dei sinistri, l'accertamento e al liquidazione dei danni previo benestare del
CNR, a cui dovranno essere versate tutti i relativi indennizzi.
ART. 18 - FORZA MAGGIORE
18.1 Ogni ritardo od omissione nello svolgimento degli obblighi imposti dal presente
contratto tanto al CNR quanto all'Armatore non sarà considerata violazione agli
obblighi contrattuali se tale ritardo od omissione sia causato da un evento di forza
maggiore verificatosi oltre il controllo delle Parti.
A tal fine verranno considerati casi di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non
esaustivi: gli scioperi (salvo quelli riguardanti il personale sotto il diretto controllo
delle parti) e le serrate, gli accidenti e gli infortuni di mare, di macchina, le
esplosioni, il fuoco, le baratterie del comandante e dell'equipaggio, nemici, pirati,
accidenti inerenti alla navigazione fluviale e marittima.
 18.2 Nel caso si verifichi un evento di forza maggiore, il CNR e l'Armatore
dovranno concordare nel minor tempo possibile le azioni da intraprendere e la linea
di condotta da tenere.
ART. 19 – LEGGE APPLICABILE, RECLAMI E CONTROVERSIE
19.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
19.2 Eventuali reclami e/o controversie intentati soggetti terzi nei confronti delle
Parti, derivanti dalla gestione tecnica ed amministrativa della Nave, verranno trattati
 dall'Armatore, mentre quelli derivanti da prestazioni relative all'impiego scientifico
 della Nave verranno trattati dal CNR.
19.3 Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del

presente contratto le Parti procederanno per via amministrativa. In caso non si
dovesse pervenire ad un accordo, le Parti concordano si da ora di eleggere quale
Foro competente esclusivo quello di Roma.
ART. 20 - AVARIA COMUNE
20.1 Eventuali casi di contribuzione in avaria comune, che potessero verificarsi
durante l'utilizzo della Nave da parte dell'Armatore o dei suoi aventi causa, verranno
regolati secondo le regole di York ed Anversa del 1990 e loro aggiornamenti in
vigore al momento della liquidazione dell'avaria e con designazione di un
liquidatore gradito anche al CNR.
 ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
21.1 Il presente contratto non può essere ceduto ai sensi dell'art. 105, comma 1,
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i Restano salve le previsioni indicate all'art. 106 del D.lgs.
 n. 50/2016 e s.m.i. se applicabili.
21.2 L'Armatore non potrà subappaltare prestazioni e servizi oltre quelli indicati
nell'offerta presentata per la partecipazione alla procedura di gara. In caso di ricorso
al subappalto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. Inoltre, per le prestazioni affidate in subappalto, l'Armatore dovrà
 garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nei documenti di gara.
L'Armatore rimarrà responsabile, in ogni caso, dell'adempimento così come della
 perfetta esecuzione della prestazione, e sarà ritenuto unico soggetto interlocutore e
che risponderà al CNR.
ART. 22 - RISERVA DI AREE DI LAVORO E ALLOGGI PER IL CNR
SULLA NAVE
22.1 Per lo svolgimento delle attività scientifiche e istituzionali, il CNR potrà
chiedere di riservare a suo uso esclusivo delle aree di lavoro e degli alloggi.

L'Armatore avrà facoltà di accedere alle ridette aree per lo svolgimento delle
normali operazioni di gestione Nave.
ART. 23 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
23.1 Durante il periodo di validità del presente contratto nonché successivamente
alla sua cessazione, l'Armatore sarà obbligato a non utilizzare, né rivelare a terzi e a
mantenere segrete tutte le informazioni relative alle attività scientifiche svolte a
bordo della Nave, alle procedure di controllo, e più in generale alle operazioni
eseguite dalla Nave e la documentazione (inclusi specifiche, formule, disegni,
manuali, programmi per elaboratore ecc. dei quali è comunque vietata la
duplicazione, riproduzione, divulgazione ed asportazione in qualsiasi forma o
modalità) di proprietà del CNR imponendo, in particolare, tale obbligo ai suoi
dipendenti e collaboratori e vietando l'uso abusivo delle informazioni, del know-
how e della documentazione.
ART. 24 - PENALI
24.1 Le violazioni degli obblighi dell'Armatore ovvero gli inadempimenti, le
negligenze o ritardi nello svolgimento del servizio o nell'esecuzione del contratto
saranno contestati dal CNR mediante formale nota di addebito che sarà notificata
all'Armatore a mezzo PEC con l'intimazione di provvedere, entro il termine
perentorio di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi, a formulare le proprie
controdeduzioni. Decorso infruttuosamente detto termine ovvero in caso di rigetto
delle controdeduzioni, o infondatezza delle stesse il CNR, ferma ed impregiudicata
ogni azione per risarcimento di eventuali ulteriori danni, procederà alla irrogazione
di penali, così come previste e disciplinate nei documenti di gara, che, anche in
relazione all'entità e gravità dell'inadempimento, non potranno superare il 10%
dell'importo del contratto.

	ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
	25.1 Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nelle
_	seguenti ipotesi:
	1) a seguito dell'accertamento del venir meno o dell'originale difetto del possesso
	dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
	dell'Armatore;
	2) all'avvenuta scadenza del contratto di comodato d'uso a scafo nudo della Nave
	ovvero alla eventuale sua risoluzione anticipata;
	3) al verificarsi di un inadempimento grave e reiterato delle obbligazioni a carico
	dell'Armatore.
	Costituiscono, a tal fine, grave inadempimento le seguenti ipotesi:
	a. aver armato la Nave con comandanti diversi da quelli comunicati al CNR o non in
	grado di assicurare l'esecuzione delle operazioni nei mari artici e/o antartici;
	b. aver armato la Nave con comandanti che non hanno un'adeguata conoscenza della
	lingua italiana e della lingua inglese;
	c. aver armato la Nave con direttori di macchina diversi da quelli comunicati al CNR
	o non in grado di assicurare la conduzione e la gestione della manutenzione ordinaria
	di bordo;
	d. aver armato la Nave con direttori di macchina che non hanno un'adeguata
	conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese;
	4) qualora intervenga, a carico dell'Armatore, sentenza definitiva di fallimento o
	analoga procedura concorsuale;
	5) in caso di violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi
	finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.);
	6) in presenza di informazione antimafia, ai sensi del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.,

attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa a	
carico dell'Armatore;	
 25.2 Nell'ipotesi in cui la risoluzione del contratto intervenga nel corso di operazioni	
 o durante la navigazione della Nave l'Armatore sarà tenuto ad eseguire le istruzioni	
 impartite dal CNR in merito al rientro della Nave in un porto indicato dallo stesso. In	
 tal caso l'Armatore avrà diritto ai corrispettivi ed ai rimborsi fissati nel presente	
 contratto per il tempo strettamente necessario al rientro nel porto indicato.	
 ART. 26 - RECESSO	
26.1 Il CNR si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal	
 presente contratto per ragioni di pubblico interesse con particolare riguardo alle	
 seguenti ipotesi:	
 - mancato tempestivo armamento della Nave nelle condizioni richieste con PEC, sia	
 nella fase iniziale di consegna che, durante la successiva vigenza contrattuale;	
 - mutamento nel controllo societario che possa comportare il venir meno dei criteri	
 di selezioni qualitativa stabiliti in sede di gara;	
- requisizione o confisca della Nave;	
 - avarie parziali della Nave o delle sue attrezzature di navigazione, per negligenza o	
dolo imputabili all'Armatore, tali da inficiare il buon esito delle missioni	
 programmate nei successivi 4 mesi;	
 26.2 L'intenzione di esercitare il diritto di recesso dal contratto dovrà essere	
 comunicato all'Armatore, mediante PEC, con preavviso minimo di 60 (sessanta)	
 giorni. All'Armatore spetteranno i corrispettivi ed i rimborsi maturati sino alla data	
 di efficacia del recesso.	
ART. 27 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO –	
 COMUNICAZIONI	

 27.1 Ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione del	
 contratto ("DEC") è individuato dal CNR nella persona del dott. Xxxxx – e.mail:	
 xxxxx . Per l'Armatore il responsabile della corretta esecuzione del contratto è il	
 Dott. Xxxxx – e-mail: xxxxx.	
27.2 Tutte le comunicazioni, comprese le diffide e qualsiasi altra notifica di natura	
 contrattuale, si intenderanno validamente effettuate se inoltrate tramite PEC ai	
 seguenti indirizzi:	
Per il CNR: xxxx@pec.cnr.it	
 Per l'Armatore: xxxxx@pec	
Qualsiasi variazione nei nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente	
comunicata e approvata per iscritto da entrambe le Parti.	
ART. 28 - SPESE ED ONERI FISCALI	
28.1 Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa	
allegata al d.P.R. n. 642/1972.	
Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico dell'Armatore che si è	
obbligato all'assolvimento in modo virtuale in quanto in possesso di autorizzazione	
ai sensi dell'art.15 del DPR 642/1972 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di	
in data/_ /	
Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico dell'Armatore. Il	
pagamento della suddetta imposta viene effettuato dall'Armatore tramite il servizio	
@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.	
Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico dell'Armatore che ha	
provveduto mediante l'acquisizione dei contrassegni telematici codice/i,	
impegnandosi altresì a conservarli per un periodo non inferiore al termine di	
decadenza fissato dalla normativa.	

(solo per gli OE stranieri) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale	
carico dell'Armatore che ha provveduto all'assolvimento mediante bonifico	
bancario sul c/c intestato all'Agenzia delle Entrate presso Banca d'Italia IBAN	
IT07Y0100003245348008120501.	
 28.2 Il presente atto è soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta in	
 misura fissa ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m.i.	
 ART. 29 – RINVIO	
29.1 Il presente contratto deve intendersi integrato dalle clausole contenute nel	
 contratto di comodato d'uso a scafo nudo a stipula contestuale, ove applicabili, e	
dalle disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, dalle norme del Codice	
 civile nonché dalle altre norme vigenti in materia applicabili agli enti pubblici di	
ricerca.	
ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
30.1 Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto	
disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs.	
 n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo	
 che i dati personali contenuti nel presente atto saranno esclusivamente trattati dai	
 soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per	
 adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando	
quindi il trattamento dei dati stessi.	
 Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale valida alla data di apposizione	
 della stessa e a norma di legge.	
 Roma,	
 Per l'Armatore Per il CNR	

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. le Parti dopo attenta lettura	
approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto	_
Per l'Armatore Per il CNR	
	_
30	